

**STATUTO**  
**Associazione di Promozione Sociale**  
**“MONTIKA”**

**TITOLO I**

**Denominazione – Sede – Durata**

**Art. 1.** E' costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, della Legge n. 383 del 07 dicembre 2000, del Codice Civile e della normativa in materia, un'associazione di promozione sociale denominata "Associazione di Promozione Sociale MONTIKA" con sede legale in Enna, contrada Baronessa snc.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione può avere più sedi sia nel territorio siciliano che in quello nazionale per lo svolgimento delle proprie attività; è prevista altresì la possibilità di affiliazione da parte di terzi.

**Art. 2.** La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione potrà adottare tutte le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica e il riconoscimento dell'ente morale.

**TITOLO II**

**Finalità e scopi**

**Art. 3.** L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti fra gli associati, neanche indirettamente.

**Art. 4.** Le finalità che si propone sono in particolare:

- sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla riabilitazione, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione, nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità personali;
- tutela dei diritti civili e del malato;
- aggregare i cittadini su problemi della vita civile, sociale e culturale;
- contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

**Art. 5.** Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

**Art. 6.** L'Associazione si impegna, sulla base delle proprie disponibilità organizzative, a svolgere, nei confronti sia degli associati che di terzi, le seguenti attività:

- favorire l'assistenza sanitaria e l'integrazione del portatore di qualsiasi forma di handicap, in particolare quello di tipo fisico e psichico, nel contesto sociale, attraverso la promozione e gestione di apposite strutture e centri riabilitativi di ippoterapia;

- equitazione integrata, ippoterapia, danza-terapia, arte-terapia, laboratori d'artigianato e di cucina;
- counselling psicologico;
- assistenza infermieristica e socio-sanitaria;
- assistenza integrativa per case di riposo e case di cura;
- promozione umana, sociale, culturale, formazione, eventi, manifestazioni, condivisione, assistenza, solidarietà, pari opportunità, accoglienza a persone, minori, adulti, anziani, disabili italiani e/o stranieri, in condizione di disabilità, marginalità e/o fragilità sociale, anche in convenzione e/o collaborazione con altri Enti Pubblici o Privati preposti;
- organizzazione di feste sociali e attività sportive per i soci e le loro famiglie aderendo anche alle federazioni nazionali;
- organizzazione di conferenze e seminari di informazione con esperti (medici, psicologi);
- tirocinio formativo per psicologi;
- organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anche in temporanee difficoltà;
- apertura e gestione di strutture per minori che erogano interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;
- apertura e gestione di apposite strutture per disabili e per adulti con problematiche sociali, residenziali e diurne;
- apertura e gestione di apposite strutture riabilitative psichiatriche, residenziali e diurne;
- promuovere attività di formazione culturale e professionale anche in collaborazione con altre istituzioni, associazioni e organismi;
- promuovere attività di educazione sanitaria;
- promuovere iniziative: di animazione del tempo libero di persone disabili ed emarginate, formative e di aggregazione a carattere socio-culturale, di animazione sociale atte a prevenire disagi e/o devianze (es. feste, gite, soggiorni, incontri settimanali in sede, uscite domenicali, iniziative di educazione alla pace, ecologiche e di difesa dell'ambiente, ecc.);
- attività di fattoria sociale nei confronti di minori, adulti, anziani, disabili italiani e/o stranieri;
- promuovere e gestire l'attuazione di programmi di itinerari, visite guidate in aree protette e sui percorsi naturalistici;
- promozione e attuazione del turismo in particolare quello rivolto a persone diversamente abili, giovani ed anziani, sociale e culturale in ogni sua forma, finalizzato alla promozione umana;
- attività di promozione sportiva anche nei confronti di persone che versano in condizioni di disabilità fisica e psichica.

L'Associazione, sempre nel rispetto della previsione del D.Lgs. 460/1997 e dei criteri di sana e prudente gestione, potrà: svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, necessari od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

## **TITOLO III**

### **Soci**

**Art. 7.** Il numero dei soci e' illimitato.

Chiunque può aderire all'associazione purché ne condivida i principi e le finalità e accetti il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. I soci si distinguono in persone fisiche e soci collettivi; i soci persone fisiche sono coloro che si associano direttamente o tramite soci collettivi affiliati all'associazione; i soci collettivi sono, a mero titolo esemplificativo, le associazioni, i comitati, le onlus, le associazioni di promozione sociale, gli enti e ogni altro tipo di organizzazione che non abbiano finalità contrastanti con il presente statuto. I soci collettivi conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

**Art. 8.** Chi intende essere ammesso a socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda e specificando le proprie complete generalità al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto giuridico che richiede l'adesione. E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'assemblea ordinaria, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

**Art. 9.** Ci sono cinque categorie di soci:

- soci fondatori: le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo;
- soci ordinari: coloro che versano la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- soci sostenitori: coloro che oltre alla quota associativa, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- soci benemeriti: persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione;
- soci collettivi: le associazioni, i comitati, le onlus, le associazioni di promozione sociale, gli enti e ogni altro tipo di organizzazione italiana ed estera.

**Art. 10.** La qualifica di socio da' diritto:

- ad essere informati sulle attività dell'associazione e ad essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata;
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto, da parte degli associati o partecipanti maggiori di età, in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione del rendiconto economico-finanziario, alla modifica delle norme dello Statuto, ad eventuali regolamenti emanati e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

**Art. 11.** I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Le quote o i contributi associativi a sostegno economico del sodalizio sono personali, intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

**Art. 12.** La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o ente.

Il recesso da parte del socio avviene mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e ha decorrenza immediata.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
  - che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
  - che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.
- Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata o consegnata a mano.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale o diverso termine stabilito per la corresponsione, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione nel libro soci.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

## **TITOLO IV**

### **Risorse economiche - Esercizio sociale - Bilancio**

**Art. 13.** L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio:

spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi; - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve, donazioni, lasciti e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; tali avanzi, pertanto, saranno portati a nuovo e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'associazione è tenuta per almeno cinque anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

**Art. 14.** L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale secondo le disposizioni statutarie.

## TITOLO V

### Organì dell'Associazione

**Art. 15.** Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale, organo facoltativo.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

#### Assemblea

**Art. 16.** L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

**Art. 17.** L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- elezione del Presidente del Consiglio Direttivo;
- elezione dei membri del Consiglio direttivo;
- elezione eventuale dei membri del Collegio Sindacale;
- ratifica delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

- approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- approvazione di eventuali regolamenti;
- deliberazione in merito all'esclusione dei soci;
- deliberazione su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

**Art. 18.** La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

**Art. 19.** L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### Consiglio Direttivo

**Art. 20.** Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri eletti liberamente fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri oppure dal Collegio Sindacale, se esistente. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 3 giorni prima della riunione. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

**Art. 21.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione, sia ordinaria che straordinaria, dell'Associazione.

Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- predisporre il rendiconto economico-finanziario;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano riservati per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e l'assunzione eventuale di personale dipendente per lo sviluppo di specifiche attività e/o progetti;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

**Art. 22.** In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

**Art. 23.** Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci il quale le trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

**Art. 24.** Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del rendiconto economico-finanziario annuale.

### Il Presidente

**Art. 25.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

### Collegio Sindacale

**Art. 26.** Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo; viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove

presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico-finanziario.

#### **Pubblicità e trasparenza degli atti sociali**

**Art. 27.** Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

### **TITOLO VI**

#### **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni**

**Art. 28.** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 17 del presente statuto.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

#### **Consorzi-coordinamenti**

**Art. 29.** L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi-riunirsi in coordinamento con altre associazioni ed enti del terzo settore che operano nel medesimo ambito.

#### **Clausola compromissoria**

**Art. 30.** Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale in cui ha sede l'Associazione.

#### **Norma finale**

**Art. 31.** Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non è espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni previste dalla Legge 383/2000, dal Codice Civile e dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

Letto, approvato e sottoscritto dall'Assemblea dei soci del 06/12/2014.

**ENNA, 06 Dicembre 2014**

FIRMA DEL PRESIDENTE \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SEGRETARIO \_\_\_\_\_